REMTECH EXPO

RELAZIONE SINTETICA

su spunti e proposte relative al DDL per la conversione del Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177 (A.C. 3133)

«Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche»

Audizione del 20 ottobre 2026

Indice

1. PREMESSA 3

2. RAZIONALIZZAZIONE DELLE ISTRUTTORIE AMBIENTALI E VALUTAZIONE INTEGRATA SALUTE-AMBIENTE *(ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 177/2026)* 4

3. RESILIENZA ECOSISTEMICA, GESTIONE DEGLI EVENTI CLIMATICI IMPREVEDIBILI E MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO (*ARTICOLI 2 E 3 DEL D.L. N. 177/2026*) 5

4. SEZIONE III – ECONOMIA CIRCOLARE, RIGENERAZIONE DELLE MATRICI DI SCAVO, DECARBONIZZAZIONE INDUSTRIALE E GOVERNANCE EPR (*ARTICOLO 4 DEL D.L. N. 177/2026)* 7

5. SEZIONE IV – ACCELERAZIONE DELLE BONIFICHE, CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE MARINE, PARAMETRI GEOCHIMICI E INTERVENTI PER LA «TERRA DEI FUOCHI» *(ARTICOLO 5 DEL D.L. N. 177/2026)* 9

7. CONCLUSIONI 14

Autori:

Silvia Paparella
Annamaria Basile
Marco Falconi
Massimiliano Fazzini
Donatella Giacopetti
Marco Mari
Marianna Morabito
Giovanni Savarese
Vito Felice Uricchio
Francesco Ventura
Igor Villani

1. Premessa

L'adozione del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 (presentato alle Camere per la conversione in legge con l'A.C. 3133), recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche*», segna un momento di rilevante maturazione nella produzione normativa nazionale in materia di diritto dell'ambiente. Dalla lettura del testo emerge un disegno organico di governance integrata, nel cui alveo la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, la tutela degli equilibri ecosistemici, la gestione rigenerativa delle risorse e il presidio della salute collettiva convergono verso un unitario orizzonte di sostenibilità territoriale. La cifra concettuale più simbolica del decreto risiede nella presa d'atto giuridica che l'ambiente costituisce un sistema complesso in cui ogni elemento è intimamente interconnesso. Suolo, sottosuolo, corpi idrici sotterranei, bacini idrografici, ambienti marino-costieri e atmosfera configurano un inscindibile *continuum ecologico*. In tale prospettiva sistemica, la degradazione chimico-fisica, l'abbandono di rifiuti o il dissesto idrogeologico di un versante, innesca inevitabilmente impatti negativi a cascata sull'intero bacino territoriale di riferimento e, in ultima analisi, sull'incolumità e sulla salute pubblica.
Lungo questa direttrice si colloca la piena valorizzazione del binomio indissolubile «*Ambiente-Salute*», declinato secondo il moderno paradigma scientifico e giuridico del *One Health*. L'integrazione metodologica ed esplicita delle valutazioni tecnico-sanitarie all'interno dei procedimenti autorizzativi e valutativi ambientali (in specie nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e nella Valutazione di Impatto Ambientale) consacra il principio cardine secondo cui la tutela della salute umana non può in alcun modo prescindere dalla conservazione dell'integrità, della salubrità e della resilienza degli ecosistemi naturali in cui l'uomo vive e opera.
Di assoluto rilievo è, altresì, la concezione del fattore "tempo" accolta dal D.L. n. 177/2026. Il legislatore avverte con lucidità che l'inerzia burocratica e la dilatazione patologica dei tempi istruttori non costituiscono soltanto un vulnus all'efficienza amministrativa o alla competitività delle imprese, ma rappresentano esse stesse un fattore di aggravamento del danno ambientale. La scansione di termini procedimentali perentori e l'attivazione di incisivi poteri sostitutivi regionali, corroborati dal supporto tecnico-scientifico delle reti pubbliche di protezione ambientale (SNPA, ISPRA, ARPA), divengono vere e proprie misure di prevenzione primaria, indispensabili per arrestare la migrazione dei contaminanti nelle matrici ambientali e contenere gli oneri del successivo ripristino.
In questo quadro complessivo si innesta la feconda saldatura gestione integrata del territorio, clima e tra le politiche di bonifica delle aree degradate e i principi dell'economia circolare.

2. Razionalizzazione delle Istruttorie Ambientali e Valutazione Integrata Salute-Ambiente *(Articolo 1 del D.L. n. 177/2026)*

L'Articolo 1 del decreto-legge interviene sulla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rafforzando in modo significativo l'organizzazione delle attività istruttorie ambientali nazionali e consolidando gli strumenti necessari a garantire la tempestiva attuazione degli investimenti strategici connessi alla transizione ecologica ed energetica. In tale prospettiva appare particolarmente condivisibile l'estensione delle competenze della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC alle verifiche di assoggettabilità a VIA, completando il presidio tecnico lungo l'intero ciclo valutativo ambientale e assicurando maggiore uniformità interpretativa e procedurale. La concentrazione delle competenze in un'unica sede tecnica contribuisce infatti a ridurre il rischio di duplicazioni istruttorie e di disallineamenti valutativi, migliorando l'efficienza complessiva del sistema autorizzativo.

Appare altresì condivisibile la proposta di attribuire espressamente alla Commissione PNRR-PNIEC funzioni di coordinamento tra le verifiche di assoggettabilità a VIA e le successive procedure di valutazione ambientale, al fine di evitare duplicazioni documentali e reiterazioni istruttorie su aspetti già esaminati. Tale integrazione contribuirebbe a garantire maggiore certezza procedimentale, ridurre gli oneri amministrativi per i proponenti e migliorare l'efficienza complessiva delle attività valutative.

Di rilievo appare inoltre la previsione di una disciplina stabile per la copertura dei costi istruttori mediante l'utilizzo dei proventi delle tariffe ambientali, misura che rafforza la sostenibilità operativa delle strutture tecniche e amministrative chiamate a svolgere attività valutative sempre più complesse.

Si ritiene inoltre utile prevedere la pubblicazione annuale, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di dati aggregati relativi ai tempi di conclusione dei procedimenti, alle sospensioni, alle proroghe e alle principali cause di ritardo, distinguendo le criticità imputabili all'amministrazione da quelle derivanti dalla necessità di integrazioni progettuali o documentali. Tale misura rafforzerebbe la trasparenza amministrativa e consentirebbe una più efficace individuazione delle inefficienze procedimentali.

Particolarmente significativa è altresì l'attenzione riservata ai profili sanitari nelle procedure di rinnovo e riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza statale. L'espresso rafforzamento delle attività istruttorie in materia di salute pubblica consolida il principio di integrazione Ambiente-Salute e rappresenta una concreta applicazione del paradigma One Health, favorendo una valutazione più completa degli impatti ambientali e delle relative ricadute sulle popolazioni esposte.

L'articolo promuove il principio di concentrazione e unicità dell'*assessment* ambientale, evitando duplicazioni istruttorie e disallineamenti valutativi su opere soggette a tempistiche attuative stringenti.

3. Resilienza Ecosistemica, Gestione degli Eventi Climatici Imprevedibili e Mitigazione del Dissesto Idrogeologico (*Articoli 2 e 3 del D.L. n. 177/2026*)

La visione olistica del territorio come ecosistema vulnerabile alle perturbazioni climatiche trova espressione nell'Articolo 2 del decreto-legge, dedicato alla gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima. Vediamo con grande favore l'istituzione nello stato di previsione del MASE di un apposito Fondo investimenti con una dotazione strutturale di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. La ratio della norma risiede nella constatazione scientifica che il cambiamento climatico genera con crescente frequenza alterazioni improvvise degli ecosistemi, soprattutto nei mesi estivi a causa dell'innalzamento termico e dello stress idrico le quali, pur provocando gravi criticità locali, non integrano i presupposti dimensionali per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice della protezione civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1). Il Fondo assume pertanto natura complementare rispetto al sistema di protezione civile, finanziando interventi comunali tempestivi (fino a 1 milione di euro per singolo evento, con possibilità di avvalersi di società in house nel limite dell'1 per cento del finanziamento, secondo criteri da definirsi con decreto MASE-MEF entro 90 giorni) volti a fronteggiare quattro macro-ambiti di crisi: situazioni di crisi afferenti al ciclo di gestione dei rifiuti; minacce alla conservazione della flora e della fauna autoctona terrestre, fluviale, lacuale e marina, inclusa la proliferazione di specie aliene invasive; fenomeni repentini di deterioramento ecologico e alterazione della qualità delle acque; ulteriori impatti acuti derivanti dai cambiamenti climatici che esigano un'immediata azione di contenimento o ripristino per scongiurare danni ambientali e socio-economici irreversibili.

Appare inoltre condivisibile la proposta di estendere l'ambito di operatività del Fondo anche agli interventi urgenti di rimozione e gestione dei rifiuti abbandonati, nonché alle attività di ripristino e messa in sicurezza di aree pubbliche interessate da situazioni caratterizzate da un rischio documentato per l'ambiente o la salute pubblica. Tale integrazione consentirebbe agli enti locali di intervenire con maggiore tempestività nelle situazioni di degrado ambientale che, pur non integrando i presupposti dello stato di emergenza, richiedono un'immediata risposta operativa.

Appare altresì opportuno chiarire che tra le spese ammissibili al finanziamento possano rientrare le attività di indagine preliminare, caratterizzazione ambientale, monitoraggio, progettazione e direzione tecnica, quando strettamente necessarie alla definizione e realizzazione degli interventi. In numerosi contesti ambientali complessi tali attività

rappresentano infatti il presupposto indispensabile per individuare le misure più efficaci di contenimento, ripristino e messa in sicurezza.

Si condivide inoltre l'introduzione di criteri oggettivi di priorità nella selezione degli interventi finanziabili, fondati sulla gravità del rischio ambientale e sanitario, sull'urgenza dell'azione richiesta, sulla vulnerabilità del territorio interessato e sulla capacità dell'intervento di prevenire l'aggravamento del danno ambientale.

Di particolare interesse appare la proposta di introdurre, nell'ambito dell'articolo 2 del D.L. 177/2026, specifiche misure premianti per gli interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale che adottino protocolli volontari di sostenibilità, quali SITES® o sistemi di rating equivalenti, riconosciuti a livello nazionale o internazionale e fondati su indicatori prestazionali misurabili, verificabili e sottoposti a processi di certificazione indipendente.

L'obiettivo è valorizzare, anche attraverso criteri premianti nell'accesso ai finanziamenti e forme proporzionate di semplificazione documentale, interventi capaci di dimostrare prestazioni ambientali migliorative rispetto ai requisiti minimi applicabili, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal MASE.

In tale ottica di particolare rilievo assumono le infrastrutture verdi e blu, il ripristino degli ecosistemi e le Nature-based Solutions, con riferimento alla biodiversità, alla gestione sostenibile delle acque e dei suoli, alla resilienza climatica e ai servizi ecosistemici. Un approccio coerente con il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e con il paradigma One Health, capace di coniugare semplificazione amministrativa, qualità degli investimenti e garanzia delle prestazioni ambientali conseguite.

Il riutilizzo semplificato delle terre e rocce da scavo dovrebbe essere subordinato a una verifica documentale preliminare dell'assenza di contaminazione. Si propone inoltre di accelerare i procedimenti End of Waste mediante programmazione delle filiere prioritarie, istruttorie entro termini definiti e pubblicazione periodica dello stato di avanzamento.

Appare inoltre condivisibile l'estensione delle modalità di supporto ai Comuni beneficiari, consentendo, accanto al ricorso alle società in house, anche l'affidamento di prestazioni tecnico-specialistiche a operatori economici qualificati nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici. Tale previsione risulta particolarmente rilevante per interventi caratterizzati da elevata complessità ambientale, geologica o progettuale.

Con riferimento agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, appare inoltre utile specificare che le attività di assistenza tecnico-specialistica possano comprendere indagini preliminari, studi geologici, idrologici e idraulici, caratterizzazioni ambientali, verifiche di compatibilità ambientale, progettazione e monitoraggio. Una definizione normativa più puntuale delle prestazioni ammissibili contribuirebbe ad aumentare la qualità progettuale e a ridurre il rischio di ritardi ed extra costi in fase attuativa.

4. Sezione III – Economia Circolare, Rigenerazione delle Matrici di Scavo, Decarbonizzazione Industriale e Governance EPR (*Articolo 4 del D.L. n. 177/2026)*

Il cuore pulsante della sinergia tra gestione delle matrici territoriali, rigenerazione delle risorse ed economia circolare si rinviene nell'Articolo 4 del decreto, che fa riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Il primo comma del nuovo articolo 185-ter del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L. n. 177/2026 per recepire i rilievi del Consiglio di Stato (parere n. 710 del 14 aprile 2026) in vista dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale ex articolo 48 del D.L. n. 13/2023 e della conseguente abrogazione del D.P.R. n. 120/2017, cristallizza opportunamente a rango primario le soglie di deposito temporaneo prima della raccolta a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi, per i codici EER 17.05.04 e 17.05.03*. Rispetto a tale assetto, la seguente direttrice di miglioramento tecnico-giuridico riferito al superamento del paradigma del deposito mediante codificazione dell'*End of Waste* e del *bioremediation in situ* nei grandi cantieri di rigenerazione. Infatti, mentre la norma consolida la gestione statica delle terre qualificate come rifiuto, per accelerare i grandi cantieri di riconversione è indispensabile ***normare con maggiore audacia la cessazione della qualifica di rifiuto*** (*End of Waste*) per i suoli trattati. Infatti, il suolo è la matrice biologica ed ecologica fondamentale per la biosfera, il cui degrado comprometta la sicurezza alimentare e la biodiversità microbica. La tutela di questa risorsa poco rinnovabile e la sua decontaminazione, evitando lo smaltimento e il consumo improprio, risultano biologicamente essenziali per preservare l'ingente serbatoio terrestre di carbonio organico, garantire l'accumulo idrico e sostenere la produttività agricola globale. In sede di revisione degli allegati tecnici al Titolo V e di coordinamento con l'articolo 184-ter del TUA, occorre integrare procedure semplificate e criteri tecnici ***pre-approvati per autorizzare tecnologie di biorisanamento ambientale (bioremediation) in situ che possano tutelare e preservare la matrice suolo eventualmente anche off-site (Cliniche del suolo)***. Attualmente, l'iter autorizzativo per l'inoculo di consorzi microbici selezionati o per l'impiego di ammendanti organici volti alla degradazione biologica degli idrocarburi sconta tempistiche amministrative incompatibili con le esigenze di cantiere; la standardizzazione normativa di tali protocolli ridurrebbe la discrezionalità burocratica, trasformando un rifiuto in deposito in matrice pedologica rigenerata.
In coerenza con la visione integrata del decreto, che mira a sbloccare la caratterizzazione e il risanamento delle aree marine nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), l'inclusione dei sedimenti dragati nelle soglie di deposito temporaneo di 4.000 metri cubi agevolerebbe l'allestimento di impianti on site per i trattamenti.

Il comma 3 vieta il regime semplificato in presenza di «calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o

tradizionale». Dal punto di vista della chimica ambientale, un divieto indistinto sugli "additivi" e sulla "bentonite" (che è un fillosilicato argilloso naturale) penalizza l'impiego di agenti condizionanti e polimeri naturali integralmente biodegradabili e privi di ecotossicità residua; ***sarebbe preferibile circoscrivere l'esclusione agli additivi chimici sintetici non biodegradabili o ecotossici secondo i protocolli ISPRA***.

L'introduzione del tema della Tracciabilità Forense, Sicurezza Chimica (NIAS) e Certificazione dell'rPET da Paesi Terzi (Art. 4, comma 4) è di grande interesse ed attualità anche per la salute pubblica alla luce dell'importante consumo in Italia di acque minerali e bevande in bottiglie di plastica.
L'inserimento del comma 5-bis nell'articolo 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196, introduce l'obbligo per i produttori di bottiglie per bevande (elencate nella Parte F dell'Allegato) di comunicare annualmente al CONAI, per il tramite dei consorzi di filiera o i sistemi autonomi ex articolo 9, i quantitativi di bottiglie immesse sul mercato e di plastica riciclata acquistata e incorporata, specificando se essa provenga dall'Unione Europea o da Paesi terzi, affinché il CONAI trasmetta tali dati al MASE per i piani ex articolo 11 e la rendicontazione ex articolo 13. Sebbene l'intento di monitorare le importazioni extra-UE sia corretto e pienamente condivisibile, l'efficacia scientifico-sanitaria e antifrode della norma può essere notevolmente innalzata attraverso tre integrazioni:

- ***Superamento dell'autodichiarazione cartolare mediante certificazione di equivalenza e Digital Product Passport***: La disposizione si fonda su un flusso informativo dichiarativo a cadenza annuale. Nel mercato globale dei polimeri, il differenziale di prezzo tra il PET vergine (spesso sovrapprodotto a basso costo in Paesi extra-UE) e l'*rPET food-grade* genera un elevato rischio di frode commerciale e ambientale (*polimero vergine estero falsamente dichiarato come riciclato post-consumo*). La norma dovrebbe subordinare la contabilizzazione dell'rPET proveniente da Paesi terzi ai fini del raggiungimento dei target obbligatori di contenuto riciclato (25% nel 2025 e 30% nel 2030 per le bottiglie SUP) alla presentazione di una certificazione di audit di terza parte indipendente (in raccordo con il Regolamento UE 2022/1616 e con il Regolamento europeo sugli imballaggi PPWR), che attesti la tracciabilità digitale di lotto (blockchain o Digital Product Passport) e il rispetto negli impianti esteri di standard ambientali ed emissivi equivalenti a quelli unionali.
- ***Controllo analitico-tossicologico sui contaminanti chimici non intenzionali (NIAS) nel polimero extra-UE:*** Sotto il profilo della chimica analitica e della tutela della salute umana (principio One Health), il PET riciclato destinato al contatto diretto con le bevande (Food Contact Material) richiede processi di super-pulizia (super-cleaning) ad altissima efficienza per rimuovere i contaminanti assorbiti nella prima vita dell'imballaggio. Nei flussi di plastica importati da Paesi terzi in cui non esistono circuiti selettivi di raccolta differenziata per soli contenitori alimentari, è scientificamente documentato il rischio di persistenza di ***NIAS (Non-Intentionally Added Substances)***, *quali residui di fitofarmaci, solventi industriali, interferenti endocrini (ftalati, bisfenoli), prodotti di degradazione termo-ossidativa (acetaldeide, formaldeide) e metalli pesanti catalizzatori (antimonio Sb).* Si

propone pertanto di integrare il comma 5-bis prevedendo che i flussi informativi trasmessi al MASE siano condivisi anche con il Ministero della Salute e con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), istituendo un piano nazionale di campionamento analitico (mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa ad alta risoluzione GC/LC-HRMS e test di citotossicità/migrazione) sulle partite di rPET di origine extra-UE.

- ***Tempistica infrannuale e interoperabilità con il sistema RENTRI***: Una comunicazione con cadenza annuale consente all'amministrazione di rilevare eventuali distorsioni di mercato o anomalie nei flussi di importazione solo ex post, a esercizio concluso. Sarebbe tecnicamente preferibile prevedere una rendicontazione telematica semestrale o trimestrale standardizzata, interoperabile con le banche dati doganali e con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), così da consentire al MASE e all'Organismo di vigilanza interventi correttivi tempestivi in corso d'anno.

Si suggerisce il rafforzamento delle procedure di individuazione del responsabile della contaminazione, la disciplina dei casi di mancata individuazione e l'introduzione di strumenti di silenzio-assenso per i piani di caratterizzazione e le analisi di rischio. Si propone inoltre l'aggiornamento dei parametri delle acque sotterranee (solfati, trialometani, TCE/PCE), il finanziamento di caratterizzazioni e progettazioni preliminari e l'estensione delle semplificazioni agli ulteriori fondi nazionali ed europei richiamati nelle proposte emendative.

5. Sezione IV – Accelerazione delle Bonifiche, Caratterizzazione delle Aree Marine, Parametri Geochimici e Interventi per la «Terra dei Fuochi» *(Articolo 5 del D.L. n. 177/2026)*

L'impianto normativo delineato dall'Articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 segna un indubbio progresso verso la positiva accelerazione delle procedure di bonifica e il superamento di blocchi amministrativi, di seguito si esprimono alcune considerazioni ambientali.
L'introduzione del termine perentorio di 150 giorni per l'adozione dell'ordinanza provinciale di diffida e l'attivazione del potere sostitutivo regionale assistito dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) costituiscono presìdi giuridicamente solidi a tutela del principio europeo del "*chi inquina paga*" e della ripetizione delle spese ex articolo 253, comma 3, del TUA. Nondimeno, il confronto con la prassi tecnico-scientifica delle indagini ambientali evidenzia i seguenti ambiti di necessario affinamento:

- ***Standardizzazione nazionale dei protocolli di accertamento SNPA***: l'affidamento del supporto tecnico alle ARPA in fase provinciale (ex art. 244, comma 4-bis) e al SNPA in fase sostitutiva regionale (ex nuovo comma 4-ter) esige ***una rigorosa uniformità metodologica***. Si suggerisce di vincolare l'attuazione della norma all'adozione di protocolli di accertamento SNPA standardizzati a livello nazionale, al fine di scongiurare disparità applicative tra diverse Regioni e consolidare la tenuta probatoria delle ordinanze di diffida in sede di contenzioso amministrativo.

- ***Disciplina delle contaminazioni storiche stratificate e tutela finanziaria degli enti tecnici:*** nei contesti industriali e/o fortemente impattati caratterizzati da una contaminazione multipla e stratificata nel tempo, risulta sovente impossibile sul piano scientifico individuare con certezza il singolo responsabile dell'inquinamento. Poiché la Relazione tecnica stabilisce che il supporto di ARPA e SNPA opera a invarianza di spesa (con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) confidando nella rivalsa postuma sul responsabile una volta identificato ai sensi dell'articolo 244, comma 2, del TUA come novellato dal D.L. n. 153/2024, l'impossibilità oggettiva di accertare il nesso causale rischia di lasciare i costi delle indagini complesse definitivamente a carico dei bilanci ordinari delle agenzie ambientali. Sarebbe pertanto opportuno tipizzare i criteri tecnico-scientifici che legittimano la tempestiva chiusura dell'istruttoria con attestazione motivata di "*impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile*" ai sensi dell'articolo 253, comma 3, del TUA, consentendo così di attivare senza stalli l'intervento pubblico e le garanzie patrimoniali nei limiti del valore di mercato del sito post-bonifica. È dunque necessario integrare il testo suggerendo che i protocolli standardizzati nazionali del SNPA definiscano i **parametri tecnico-probatori di «impossibilità oggettiva di attribuzione causale»,** consentendo alla Provincia o alla Regione di adottare tempestivamente il provvedimento motivato ex articolo 253, comma 3, TUA senza incorrere in responsabilità erariali e sbloccando l'accesso ai fondi pubblici di bonifica (inclusi quelli ex L. n. 178/2020 e L. n. 147/2013 oggetto di semplificazione all'art. 5, comma 2, del decreto).

La norma che abilita il decreto interministeriale ex articolo 264, comma 2-bis, del TUA a integrare gli allegati al Titolo V con i criteri di caratterizzazione delle aree marine nei Siti di Interesse Nazionale colma una lacuna storica che ha paralizzato il risanamento delle infrastrutture portuali e costiere. Affinché tale riforma esprima un reale salto di qualità scientifico e circolare, il testo normativo (o l'indirizzo legislativo rivolto al decreto attuativo) può essere potenziato prevedendo la redazione di "***Protocolli tecnici per il riutilizzo circolare dei sedimenti marini dragati***": la revisione degli allegati al Titolo V deve integrarsi strutturalmente con i principi dell'economia circolare per preservare le risorse naturali vergini. Il quadro normativo dovrebbe agevolare in modo esplicito il ***riutilizzo dei sedimenti marini dragati che risultino non contaminati o che siano stati efficacemente decontaminati o che opportunamente trattati non comportano alcun danno alla salute***. Si suggerisce di inserire negli allegati tecnici specifici protocolli per la validazione di trattamenti industriali innovativi, quali la stabilizzazione tramite geopolimerizzazione per la produzione di eco-cementi o la sinterizzazione per la fabbricazione di eco-mattoni, ***trasformando un ingente costo di smaltimento in una risorsa per l'edilizia sostenibile***.
Infatti, la ***geopolimerizzazione*** e la sinterizzazione rappresentano due vie complementari per trasformare i sedimenti di dragaggio da rifiuto con un costo di smaltimento in risorsa per l'***edilizia sostenibile***, in linea con la gerarchia europea dei rifiuti e con i criteri *end-of-waste*. La geopolimerizzazione, basata sull'attivazione alcalina di precursori alluminosilicatici, permette

di ottenere leganti alternativi al cemento Portland, con una buona capacità di immobilizzare i metalli pesanti spesso presenti nei sedimenti portuali, sia per incapsulamento fisico nel gel N-A-S-H o C-A-S-H sia per legame chimico. La ***sinterizzazione***, con cotture tra 850 e 1100 °C, consolida i contaminanti in fasi cristalline stabili o nella matrice vetrosa, consentendo la produzione di eco-mattoni e prodotti ceramici, pur richiedendo il controllo delle emissioni di specie volatili (Hg, Cd, Pb, cloruri). In entrambi i prodotti devono essere certificati sia sul piano chimico che con riferimento alle prestazioni meccaniche, durabilità, test di cessione su monolite, ecotossicità, radioattività e controllo industriale. Altrettanto essenziali sono l'analisi del ciclo di vita (LCA) per dimostrare il beneficio ambientale netto e la valutazione caso per caso, data l'eterogeneità dei sedimenti, in particolare per salinità e contenuto di sostanza organica. Standardizzare questi protocolli riduce l'incertezza autorizzativa, tutela la salute e l'ambiente e favorisce l'accettazione del mercato, ***rendendo i dragaggi industriali una filiera produttiva legata all'economia circolare***.

Di particolare interesse appare inoltre l'introduzione di meccanismi di silenzio-assenso per l'approvazione dei Piani di Caratterizzazione e delle Analisi di Rischio Sito-Specifiche. La previsione di termini certi consentirebbe di superare una delle principali criticità che caratterizzano i procedimenti di bonifica, riducendo significativamente i tempi necessari per l'avvio delle indagini ambientali e per la successiva progettazione degli interventi di risanamento.

Tale misura risulta particolarmente importante per gli interventi di rigenerazione urbana, riconversione industriale e sviluppo delle infrastrutture strategiche, nei quali la certezza dei tempi procedimentali costituisce un fattore determinante per la sostenibilità degli investimenti. Restano comunque garantiti i poteri di controllo e verifica delle amministrazioni competenti e degli organismi tecnici deputati alla vigilanza ambientale.

L'estensione delle semplificazioni procedimentali di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 153/2024 agli interventi finanziati dai fondi ex lege n. 178/2020 e n. 147/2013, letta congiuntamente al nuovo articolo 185-ter del TUA sulle terre e rocce da scavo, evidenzia un'ulteriore opportunità di miglioramento per chiudere i cicli della materia nelle operazioni di risanamento:
Disciplina organica del «fine rifiuto» (End of Waste) per i suoli trattati nei grandi cantieri: se il nuovo articolo 185-ter, comma 3, esclude giustamente i siti sottoposti a bonifica dal riutilizzo diretto senza caratterizzazione previsto per i "cantieri puntuali" (≤ 20 metri cubi), per accelerare i grandi cantieri di riconversione occorre normare con maggiore audacia la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per i terreni sottoposti a trattamento di decontaminazione.

In un'ottica di maggiore garanzia ambientale appare altresì condivisibile la previsione di una verifica documentale preliminare finalizzata ad accertare l'assenza di elementi ragionevoli

indicativi di una potenziale contaminazione del sito prima dell'applicazione dei regimi semplificati di riutilizzo. Tale misura consente di contemperare efficacemente le esigenze di semplificazione amministrativa con il principio di prevenzione ambientale.

Particolarmente rilevante appare inoltre la proposta di rafforzare la programmazione e l'attività istruttoria relativa ai procedimenti End of Waste, mediante l'individuazione delle filiere prioritarie, la definizione di tempistiche certe per le valutazioni preliminari e la pubblicazione periodica dello stato di avanzamento dei procedimenti. La misura contribuirebbe a superare uno dei principali fattori di rallentamento nello sviluppo dell'economia circolare, garantendo al contempo adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria.

RemTech esprime una valutazione complessivamente positiva sul DL Ambiente, che introduce misure utili a rendere più efficienti le istruttorie ambientali, favorire l'economia circolare e accelerare la bonifica e la riqualificazione dei siti contaminati.

Con particolare riferimento alle bonifiche, appare essenziale consolidare e rafforzare le disposizioni del decreto, chiarendo l'applicazione delle procedure alle opere realizzate nelle aree contaminate, alle acque di falda emunte e trattate e agli interventi di messa in sicurezza. Occorre inoltre allineare la durata delle autorizzazioni nei SIN a quella dei progetti approvati e semplificare l'avvio delle sperimentazioni pilota, così da favorire l'impiego di tecnologie innovative e più efficaci.
RemTech propone quindi di accompagnare il provvedimento con ulteriori semplificazioni, mantenendo pienamente le garanzie ambientali e sanitarie, affinché la bonifica diventi uno strumento concreto di rigenerazione, reindustrializzazione e sviluppo sostenibile dei territori.
RemTech ritiene essenziale mantenere, nel corso dell'iter di conversione, la disposizione che elimina ferro e manganese dall'elenco delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) delle acque sotterranee. La presenza di tali elementi può infatti essere riconducibile alle condizioni geochimiche naturali della falda; la modifica consente quindi di evitare l'attivazione di procedure di bonifica non giustificate da effettive situazioni di contaminazione, indirizzando valutazioni e risorse verso i rischi ambientali e sanitari reali.

È importante che questa disposizione venga mantenuta integralmente nella conversione del DL Ambiente, perché rappresenta una semplificazione fondata su criteri tecnico-scientifici e consente di concentrare le risorse delle bonifiche sulle situazioni di effettivo rischio, senza ridurre i livelli di tutela ambientale e sanitaria.

Si ritiene inoltre condivisibile il percorso di aggiornamento delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee finalizzato all'allineamento della disciplina delle bonifiche con il più recente quadro normativo europeo e nazionale in materia di tutela delle acque. In particolare, appaiono meritevoli di attenzione le proposte riguardanti i solfati, i trialometani e la sommatoria tricloroetilene-tetracloroetilene, finalizzate a evitare disallineamenti normativi che potrebbero determinare classificazioni non pienamente coerenti con il rischio ambientale e sanitario effettivo.

L'aggiornamento proposto consentirebbe di rendere il sistema maggiormente coerente con l'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e con gli standard già adottati in ambito europeo per la tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano.

7. Conclusioni

Il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 segna un passaggio decisivo nella politica del diritto ambientale nazionale per delineare un modello di governance integrata in cui la celerità dell'azione amministrativa, la rigenerazione circolare delle risorse e il rigore tecnico-scientifico delle bonifiche convergono sinergicamente verso la tutela dell'integrità biofisica del territorio e della salute pubblica. Nella prospettiva tracciata dal provvedimento, l'ambiente viene finalmente assunto dal legislatore nella sua dimensione sistemica di continuum ecologico interconnesso, all'interno del quale il presidio del suolo, delle acque, dei sedimenti marino-costieri e dell'atmosfera si salda indissolubilmente con la prevenzione sanitaria secondo il moderno paradigma scientifico e giuridico del *One Health*. Al contempo, la valorizzazione del fattore tempo attraverso la fissazione di termini procedimentali perentori, la concentrazione delle istruttorie valutative e l'istituzione di strumenti finanziari dedicati alla risposta rapida alle crisi climatiche locali trasformano l'efficienza amministrativa in una vera e propria misura di prevenzione primaria contro l'aggravamento del danno ambientale.

Affinché questa architettura normativa possa dispiegare appieno il proprio potenziale trasformativo nel medio e lungo periodo, il percorso di conversione parlamentare e la successiva stagione attuativa e regolamentare di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sono chiamati a tradurre le direttrici del decreto in strumenti operativi possibilmente ancora più incisivi. In tale orizzonte evolutivo, la standardizzazione normativa di protocolli certificati per il biorisanamento ambientale (bioremediation) in situ e off-site dei terreni contaminati (cliniche del suolo), così come per il recupero dei sedimenti marini dragati mediante processi industriali innovativi di geopolimerizzazione per la produzione di eco-cementi e di sinterizzazione per la fabbricazione di eco-mattoni, potrà consentire da un lato di preservare la risorsa suolo e dall'altro di trasformare ingenti quantitativi di fanghi di dragaggio in filiere produttive per l'edilizia sostenibile, supportate da rigorose analisi del ciclo di vita e verifiche chimico-prestazionali.

Lungo il medesimo asse prospettico, l'effettività del principio europeo del "chi inquina paga" e la tenuta giuridica dei procedimenti di individuazione del responsabile della contaminazione dipenderanno dalla capacità delle Regioni, delle Province e del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente di dotarsi tempestivamente di linee guida e protocolli di accertamento uniformi su scala nazionale. Tale armonizzazione metodologica costituisce il presupposto indispensabile sia per gestire in modo fluido il nuovo termine perentorio di centocinquanta giorni per le ordinanze provinciali, scongiurando asimmetrie applicative territoriali e contenziosi amministrativi, sia per tipizzare i parametri tecnico-probatori in caso di impossibilità oggettiva di attribuzione causale nelle contaminazioni storiche stratificate.

Appare inoltre opportuno disciplinare in modo espresso i casi di oggettiva impossibilità di individuazione del responsabile della contaminazione, prevedendo l'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo che dia atto delle attività istruttorie svolte e dell'assenza di

elementi idonei all'attribuzione della responsabilità. Tale previsione consentirebbe di superare frequenti situazioni di stallo procedimentale, favorendo l'attivazione degli interventi pubblici necessari alla tutela ambientale e sanitaria e mantenendo al contempo la possibilità di successiva individuazione del responsabile qualora emergano nuovi elementi istruttori.

In tale contesto appare altresì opportuno promuovere l'elaborazione di protocolli tecnici condivisi nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), finalizzati a uniformare i criteri di accertamento della responsabilità della contaminazione e a ridurre le difformità applicative presenti sul territorio nazionale, rafforzando la certezza giuridica e riducendo il contenzioso.

Un ulteriore elemento di rafforzamento potrebbe derivare dalla possibilità di destinare specifiche risorse alle attività preliminari di indagine, caratterizzazione e progettazione degli interventi di bonifica. L'esperienza applicativa dimostra infatti come tali attività rappresentino frequentemente il principale fattore di rallentamento nell'attivazione degli interventi di risanamento ambientale. La disponibilità di finanziamenti dedicati consentirebbe di accelerare la definizione dei modelli concettuali dei siti, la predisposizione dei progetti e l'avvio delle procedure operative.

Analoga rilevanza assume la proposta di estendere le misure di semplificazione previste dal decreto agli interventi finanziati nell'ambito del Fondo Siti Orfani e dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027, favorendo una più rapida ed efficace attuazione degli investimenti pubblici destinati alla rigenerazione ambientale e territoriale.

Il consolidamento di questo nuovo quadro regolatorio sollecita, infine, un salto di qualità nella responsabilizzazione del tessuto produttivo e dei consorzi di filiera, i quali sono proiettati verso la pianificazione di investimenti pluriennali di decarbonizzazione e riconversione industriale, favoriti dalla stabilità normativa assicurata fino al 2030 sul combustibile solido secondario e sulle matrici di scavo. Sul fronte della circolarità dei materiali polimerici destinati al contatto alimentare, la tracciabilità dei flussi di plastica riciclata provenienti da Paesi terzi potrà evolvere da adempimento cartolare annuale a presidio dinamico di legalità e sicurezza sanitaria, integrando certificazioni indipendenti di equivalenza, passaporti digitali di prodotto, rendicontazioni infrannuali interoperabili con il sistema RENTRI e con le banche dati doganali, nonché piani di monitoraggio analitico-tossicologico sui contaminanti chimici non intenzionali condotti in sinergia con le autorità sanitarie. In definitiva, a fronte di una pressione antropica che ha lungamente depauperato le risorse naturali vergini, il disegno riformatore innescato dal decreto-legge n. 177/2026 proietta l'economia circolare oltre il tradizionale perimetro della gestione dei rifiuti "a valle", consacrandola quale soluzione tecnologica, giuridica ed ecologica "a monte" dei processi di rigenerazione territoriale, capace di prevenire il consumo di nuovo suolo, abbattere l'impronta carbonica dei cicli industriali e chiudere virtuosamente i cicli della materia nel pieno rispetto della salute umana e degli ecosistemi.

AC N. 3133

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
Art. 1 ***(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)***		
1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:		
a) all'articolo 8:		
1) al comma 2-bis:		
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «ivi comprese» sono inserite le seguenti: «le verifiche di assoggettabilità a VIA e»;		
1.2) al quattordicesimo periodo, le parole: «previste dagli articoli 20» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli articoli 19, 20»;		
	1.3) dopo il quattordicesimo periodo è inserito il seguente: "La Commissione PNRR-PNIEC assicura il coordinamento tra le attività di verifica di assoggettabilità a VIA e quelle di valutazione di impatto ambientale, evitando la duplicazione delle richieste documentali e delle attività istruttorie, ferma restando la	Si condivide l'obiettivo di ricondurre a un'unica struttura le diverse fasi della valutazione ambientale dei progetti PNRR e PNIEC. Il trasferimento delle competenze, tuttavia, produce benefici effettivi soltanto se accompagnato da un coordinamento procedurale che eviti duplicazioni

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	facoltà di richiedere integrazioni strettamente necessarie.	documentali e nuove richieste istruttorie su aspetti già esaminati.
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Con il medesimo decreto annuale di cui al comma 5 del presente articolo sono altresì definiti i costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter.»;		
b) all'articolo 25, comma 2-ter:		
1) al primo periodo, le parole da: «, mediante» a: «per l'anno 2023» sono soppresse;		
2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1.»;		
	3) dopo il secondo periodo del comma 2-ter è inserito il seguente: "Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica annualmente dati aggregati relativi ai tempi di conclusione dei procedimenti, alle sospensioni e alle proroghe intervenute, alle principali cause di ritardo e ai rimborsi, distinguendo, ove possibile, le diverse tipologie procedimentali e le cause imputabili riconosciuti all'amministrazione da quelle derivanti dalla	La previsione dei rimborsi costituisce un incentivo al rispetto dei termini procedimentali, ma non sostituisce gli interventi strutturali necessari per ridurre i tempi delle istruttorie. È opportuno affiancare al meccanismo economico un sistema trasparente di monitoraggio dei tempi e delle cause di ritardo, distinguendo quelli imputabili all'amministrazione da quelli derivanti da carenze documentali o da integrazioni progettuali. La pubblicazione di indicatori omogenei

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	necessità di acquisire integrazioni documentali o progettuali	consentirebbe di individuare le criticità e migliorare la programmazione degli investimenti.
c) all'articolo 27, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies, primo periodo, del presente decreto».		
2. Al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per l'anno 2027.	2. Al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 **e, a decorrere dall'anno 2028, nei limiti delle risorse annualmente stanziate a legislazione vigente**.	Si condivide il rafforzamento dei profili sanitari nelle procedure AIA. La complessità delle valutazioni integrate richiede competenze multidisciplinari, disponibilità di dati ambientali affidabili e capacità di valutare gli effetti cumulativi delle emissioni. Si propone di assicurare continuità alle attività di rafforzamento, evitando che lo stanziamento limitato al 2027 produca un miglioramento soltanto temporaneo. L'eventuale estensione finanziaria dovrà essere accompagnata da un'adeguata quantificazione degli oneri e dalla relativa copertura.
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.		
Art. 2 ***(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)***		
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima», con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo di cui al primo periodo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, correlati:		
a) a crisi del ciclo dei rifiuti;		
b) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;		
c) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;		
d) a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.		
	Il fondo in parola finanzia altresì gli interventi urgenti di rimozione e gestione dei rifiuti	L'emendamento estende la destinazione del fondo di cui all'articolo 2 agli interventi urgenti dei

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	abbandonati, di ripristino e messa in sicurezza di aree pubbliche interessate da eventi imprevedibili, con priorità per le situazioni caratterizzate da un rischio documentato per l'ambiente o la salute pubblica,	Comuni per la rimozione e gestione di rifiuti abbandonati in presenza di situazioni imprevedibili e di comprovato rischio sanitario o ambientale. La misura fornisce ossigeno finanziario agli enti locali, spesso privi di risorse immediate per intervenire tempestivamente
	Tra gli investimenti finanziabili sono comprese, nei limiti del finanziamento concesso e quando strettamente necessarie alla definizione, progettazione, realizzazione e verifica degli interventi, le spese per indagini preliminari, caratterizzazione ambientale, monitoraggio, progettazione e direzione tecnica, purché pertinenti alla tipologia di evento e adeguatamente documentate.	La disponibilità di risorse per gli interventi urgenti rappresenta una misura positiva. Tuttavia, la gestione di eventi ambientali imprevedibili richiede frequentemente attività preliminari di indagine e valutazione tecnica senza le quali non è possibile individuare le misure più efficaci. Si pensi a contaminazioni improvvise delle acque, proliferazioni di specie aliene, alterazioni degli ecosistemi o accumuli anomali di rifiuti. È quindi opportuno chiarire che il Fondo possa coprire non soltanto le opere materiali, ma anche i servizi tecnici necessari a definire le soluzioni e verificarne l'efficacia.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:		
a) le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
comma 1, nonché i contenuti dell'istanza medesima, che in ogni caso deve riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento;		
b) i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile; c) le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione;	b) i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, **prevedendo criteri di priorità basati sulla gravità del rischio ambientale e sanitario, sull'urgenza dell'intervento, sulla vulnerabilità del territorio e sulla capacità dell'intervento di prevenire l'aggravamento del danno**; c) le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione;	Per assicurare un impiego efficace delle risorse pubbliche, i criteri di selezione devono essere oggettivi, verificabili e omogenei sul territorio nazionale. La priorità non dovrebbe dipendere esclusivamente dalla rapidità di presentazione dell'istanza, ma dalla gravità del rischio e dall'effettiva necessità di intervenire. È inoltre opportuno prevedere modalità semplificate per le attività di indagine e progettazione strettamente necessarie a fronteggiare eventi che richiedono una risposta immediata.
d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	2-bis. Nell'ambito degli interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale, con particolare riferimento alle infrastrutture verdi e blu, agli ecosistemi urbani e territoriali e alle soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions), i criteri e le modalità di valutazione di cui al comma 2 possono prevedere specifiche misure premianti per gli interventi che adottano protocolli volontari di sostenibilità ambientale (rating system), riconosciuti a livello nazionale o internazionale, fondati su indicatori prestazionali misurabili, verificabili e sottoposti a processi di valutazione e certificazione indipendente. **Tali misure sono finalizzate a favorire il conseguimento e la dimostrazione di prestazioni ambientali migliorative rispetto ai requisiti minimi applicabili, con particolare riferimento alla tutela e al ripristino della biodiversità, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla qualità dei suoli, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici in ottica One Health.** **Le premialità possono riguardare i criteri di selezione e valutazione degli interventi, le modalità di erogazione dei finanziamenti e la**	L'integrazione è finalizzata a introdurre, nell'ambito dei criteri di valutazione degli interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 2, specifiche misure premianti per interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale che adottino protocolli volontari di sostenibilità, quali SITES® (Sustainable SITES Initiative) o sistemi equivalenti, fondati su indicatori prestazionali misurabili e processi di verifica e certificazione indipendente, coerenti con i recenti regolamenti e direttive europei in materia. L'integrazione intende valorizzare la qualità ambientale e sociale degli interventi e la verificabilità dei risultati, con particolare riferimento alle infrastrutture verdi e blu, agli ecosistemi urbani e territoriali e alle soluzioni basate sulla natura, senza introdurre deroghe alle disposizioni di tutela vigenti. La disposizione proposta riguarda esclusivamente gli interventi ammissibili al Fondo di cui all'articolo 2 e non determina, di per sé, l'accesso automatico ai finanziamenti né l'esonero da autorizzazioni, valutazioni o controlli. I criteri attuativi dovranno garantire l'equivalenza tra sistemi di valutazione, l'assenza di discriminazioni e la proporzionalità degli oneri

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	semplificazione degli adempimenti documentali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale, tutela paesaggistica, contratti pubblici e Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal MASE, nonché dei principi di trasparenza, proporzionalità, equivalenza e non discriminazione. **L'applicazione dei protocolli volontari non sostituisce le autorizzazioni e le verifiche obbligatorie previste dalla normativa vigente.**	documentali. La certificazione dovrà essere considerata quale elemento di supporto alla dimostrazione delle prestazioni, distinguendo i risultati previsti in progetto da quelli effettivamente verificati.
3. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società in house delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono coperti, nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso.	3. ~~**Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società in house delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**~~. **Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati, i comuni beneficiari possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house ovvero acquisire prestazioni di supporto tecnico-specialistico da operatori economici qualificati, nel rispetto della normativa vigente**	La possibilità di avvalersi di strutture di supporto è essenziale per i comuni che non dispongono di adeguate risorse tecniche interne. Limitare tale possibilità alle sole società in house può ridurre la disponibilità di competenze specialistiche, soprattutto per attività quali modellazione ambientale, caratterizzazione, progettazione di interventi di risanamento e monitoraggio. Si propone pertanto di consentire il ricorso a operatori qualificati nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Il limite dell'1 per cento può inoltre risultare insufficiente per interventi complessi: è opportuno valutare un criterio di congruità legato alle attività tecniche effettivamente necessarie.

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	in materia di contratti pubblici e dei principi di concorrenza, trasparenza e proporzionalità. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono coperti, nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso. **Per gli interventi di particolare complessità tecnica, ambientale o territoriale, il limite di cui al secondo periodo può essere superato previa motivazione documentata, verifica della congruità delle spese e autorizzazione del soggetto competente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.**	
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.		
Art. 3 ***(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)***		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato. Resta fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2019, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2019, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014.».	1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato. Resta fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2019, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2019, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014**. Le attività di assistenza tecnico-specialistica possono comprendere, in relazione alla natura e alla complessità dell'intervento, le indagini preliminari, i rilievi, gli studi geologici, idrologici e idraulici, le attività di caratterizzazione ambientale, le verifiche di compatibilità ambientale, la progettazione e il monitoraggio, purché strettamente funzionali alla definizione**	Si condivide il riconoscimento delle spese di supporto tecnico-specialistico nei quadri economici degli interventi commissariali. Per rendere pienamente operativa la previsione è utile chiarire quali prestazioni possano essere ricomprese nel supporto, includendo le indagini e le attività tecniche necessarie a definire correttamente gli interventi. Nei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, l'assenza di indagini adeguate può determinare varianti, ritardi e incremento dei costi. Un'esplicita previsione normativa favorirebbe una corretta programmazione delle risorse e una maggiore qualità progettuale.

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	e alla realizzazione degli interventi e senza duplicazione di prestazioni già finanziate nell'ambito del medesimo quadro economico.».	
Art. 4 ***(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)***		
1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:		
a) all'articolo 178-ter, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) adozione, da parte delle organizzazioni di cui alla lettera a), di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di amministrazione, anche prevedendo obblighi di astensione in capo ai componenti gli organi medesimi che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione;»;		
b) dopo l'articolo 185-bis, è inserito il seguente: «Art. 185-ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali). - 1. I limiti previsti dall'articolo 185-bis, comma 2, lettera b), per il quantitativo di rifiuti in deposito	b) dopo l'articolo 185-bis, è inserito il seguente: «Art. 185-ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali). - 1. I limiti previsti dall'articolo 185-bis, comma 2, lettera b), per il quantitativo di rifiuti in deposito	L'emendamento subordina il regime semplificato di riutilizzo in sito nei piccoli interventi a una verifica documentale preliminare sull'assenza di contaminazioni pregresse, evitando che la semplificazione si traduca in un rischio di

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.	sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. **Il riutilizzo è subordinato alla verifica documentale dell'assenza di elementi ragionevoli indicativi di una potenziale contaminazione del sito, tenendo conto dell'uso pregresso, delle attività svolte e delle informazioni ambientali disponibili. In presenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di caratterizzazione e gestione dei materiali.** **La documentazione di esecuzione dei lavori riporta almeno la localizzazione del cantiere, i quantitativi di terre e rocce da scavo prodotti e riutilizzati, la destinazione interna dei materiali e gli elementi disponibili utili a verificare la compatibilità del riutilizzo con le caratteristiche del sito.**	sversamento o gestione incontrollata di materiali inquinati. La documentazione prevista dovrebbe consentire di ricostruire in modo semplice ma verificabile il flusso dei materiali. L'indicazione dei quantitativi e della destinazione interna permette di prevenire utilizzi impropri e di agevolare eventuali controlli. È opportuno evitare di richiedere una documentazione eccessiva per cantieri di dimensioni molto ridotte.
	c) all'articolo 185, alla lettera b), dopo le parole «inclusi il suolo contaminato non scavato» aggiungere le parole "ovvero escavato e riutilizzato in sito ai soli fini del necessario rimodellamento per l'efficace messa in sicurezza permanente".	La modifica intende chiarire ed estendere l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti per le necessarie movimentazioni interne al sito, limitatamente ai volumi strettamente necessari al rimodellamento morfologico funzionale alla messa in sicurezza permanente (MISP), consentendo l'efficacia del contenimento ed evitando inutili appesantimenti burocratici o l'assimilazione impropria a gestione di rifiuti

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
		quando il materiale resta confinato nello stesso perimetro d'intervento, evitando equivoci in fase istruttoria per l'approvazione dei progetti. La presente proposta emendativa mira a chiarire la portata applicativa dell'articolo 185, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai procedimenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati. In particolare, l'intervento normativo intende chiarire ed estendere l'esclusione dalla disciplina generale dei rifiuti alle movimentazioni del suolo effettuate all'interno del medesimo sito. La deroga viene espressamente circoscritta ai soli volumi di terreno strettamente necessari al rimodellamento morfologico, laddove quest'ultimo sia funzionale e indispensabile all'efficace realizzazione degli interventi di Messa In Sicurezza Permanente (MISP). Si rammenta che il dPR 120/2017 prevede l'utilizzo in sito solo se suolo conforme alle csc o valori di fondo o csr. La finalità della norma è duplice: garantire l'efficacia tecnica delle opere: consentire il corretto contenimento e confinamento dei contaminanti nel rispetto degli standard ambientali; semplificare i procedimenti amministrativi: prevenire l'assimilazione impropria di tali movimentazioni a una gestione di

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
		rifiuti e superare le difformità interpretative in fase istruttoria per l'approvazione dei progetti, evitando inutili appesantimenti burocratici laddove il materiale rimanga confinato all'interno dello stesso perimetro d'intervento.
2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.	2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. **La procedura semplificata si applica esclusivamente quando la modifica non determina un incremento significativo degli impatti ambientali rispetto alla configurazione autorizzata, sulla base di una valutazione dell'autorità competente riferita, in particolare, alle emissioni, ai flussi di rifiuti, ai consumi e sulle condizioni di esercizio dell'impianto**. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.	L'emendamento circoscrive la procedura semplificata di modifica dell'AIA ai soli casi in cui l'autorità competente accerti che la modifica non comporti un incremento significativo degli impatti ambientali (emissioni, flussi di rifiuti, consumi).

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	2-bis. Al fine di accelerare l'adozione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e favorire lo sviluppo delle filiere del recupero e del riciclaggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del Nucleo End of Waste e degli enti tecnici competenti, provvede: **a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre e pubblicare un programma delle tipologie di rifiuti per le quali è prioritario definire o aggiornare i criteri End of Waste, tenendo conto dei quantitativi prodotti, delle criticità nella gestione, del potenziale di recupero, della disponibilità di tecnologie e dell'esistenza di mercati di sbocco;** **b) a concludere, entro centottanta giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa a ciascuna proposta, una valutazione istruttoria preliminare volta a individuare i requisiti tecnici e ambientali, le eventuali necessità di approfondimento e il percorso**	I commi da 2-bis a 2-quinquies sono stati introdotti per fissare una programmazione chiara (programma prioritario entro 90 giorni), tempi certi per l'istruttoria preliminare (180 giorni) e la pubblicazione semestrale del reporting sullo stato dei procedimenti. Risolve le storiche strozzature burocratiche senza ridurre i livelli di tutela ambientale.

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	normativo necessario per l'adozione dei relativi criteri; **c) a pubblicare e aggiornare con cadenza semestrale lo stato di avanzamento delle attività, indicando per ciascuna filiera le fasi istruttorie svolte, le criticità rilevate e i tempi stimati per la conclusione del procedimento.** **2-ter. Il Ministero promuove il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, degli enti di ricerca e degli operatori economici, anche mediante consultazioni tecniche finalizzate alla raccolta di dati e alla verifica della fattibilità dei criteri proposti. Restano ferme le condizioni e le garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana previste dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.** **2-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero effettua una ricognizione delle proposte di disciplina End of Waste già presentate e non ancora definite, indicando per ciascuna lo stato dell'istruttoria, le eventuali integrazioni documentali**	

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	necessarie e un cronoprogramma orientativo per la prosecuzione delle attività. **2-quinquies. Le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-quater sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**	
3. La disposizione di cui al comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.»;		
c) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio è disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante la previsione di misure atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse,		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali. I rappresentanti di cui al primo periodo del presente comma che partecipano agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 si astengono dall'assunzione di qualsiasi decisione relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui sono espressione.».		
2. All'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:		
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se: a) non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
b) rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-bis alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni. Gli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo sono realizzati previa comunicazione del soggetto interessato all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, corredata da documentazione tecnica descrittiva dell'intervento medesimo. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento.»;		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifica sostanziale ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se: a) non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata; b) rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-bis alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni. La realizzazione degli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, relativo all'impianto o all'installazione interessati, da ottenere mediante comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale almeno		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
quarantacinque giorni prima della realizzazione dell'intervento. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare apposita domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento.»; c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3.1. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.».		
3. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «svolgimento delle operazioni R1» sono inserite le seguenti: «o all'utilizzo di CSS-combustibile conforme ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter,		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,», dopo le parole: «si considera vincolante» sono inserite le seguenti: «, per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo,» e le parole: «limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico» sono soppresse; b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».		
4. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. I produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato comunicano annualmente al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, il quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, nonché di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle medesime, indicando la provenienza dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso. Il Consorzio nazionale imballaggi trasmette con cadenza annuale i dati acquisiti ai sensi del primo periodo del presente comma:		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
a) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della comunicazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e); b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché a ciascun altro soggetto competente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 11, comma 1.».		
Articolo 5. ***(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»)***		
1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:		
a) all'articolo 244:		
	1) il comma 1 e il comma 2 sono sostituiti con i seguenti: **"1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione o nei quali sussiste una condizione di rischio per la salute umana e per l'ambiente che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva, ne danno comunicazione alla regione, alla**	Non è raro il caso nel quale si abbia la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente in condizioni non controllate (impianti industriali dismessi e abbandonati, micro o macro-discariche illegali o abusive) ma non siano ancora stati attivati gli accertamenti per la caratterizzazione del sito e quindi non sia possibile accertare, pur in presenza di un quadro indiziario decisamente gravoso, un analitico superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. In questo caso, ferma restando una valutazione scientifica obiettiva fatta caso per caso che quindi esclude la possibilità di un ricorso non motivato a tale

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	provincia al comune e all'agenzia di protezione ambientale regionale o provinciale competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento o della condizione di rischio per la salute umana e per l'ambiente con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione superamento o della condizione di rischio per la salute umana e per l'ambiente a provvedere ai sensi del presente titolo	strumento, si mette a disposizione alle pubbliche amministrazioni una modalità ulteriore di attivazione di un intervento di verifica e ove necessario risanamento ambientale.
1) al comma 3, le parole: «al comma 2 è comunque» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2 è adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio»;	~~**1)**~~ **2)** al comma 3, le parole: «al comma 2 è comunque» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2 è adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio»;	Corretta numerazione
	3) il comma 4 è sostituito col seguente: Se il responsabile della potenziale contaminazione non sia individuabile, la Provincia, nel termine di centocinquanta giorni, emette specifico atto nel quale, allo stato delle conoscenze e delle informazioni disponibili, dispone la non possibilità di determinare alcun specifico responsabile, e, se non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro	La modifica del comma 4 consentirebbe di colmare l'attuale mancanza di disposizioni relative alla tipologia di provvedimenti, e relative modalità, da adottare in caso di non individuazione del responsabile, definendo correttamente la diversa strada amministrativa intrapresa rispetto all'ordinanza di individuazione, e chiarendo la permanente possibilità di emettere l'ordinanza successivamente nel caso

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250. Successivamente la Provincia, se a seguito di sopraggiunte informazioni derivanti anche dal procedere dell'iter, dovesse ritenere sussistano le condizioni per l'individuazione del responsabile, procede all'emissione dell'ordinanza di cui al comma 2.	sopraggiungessero ulteriori informazioni utili in tal senso.
2) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, la regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;	~~**2)**~~ **4)** dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3 ~~**e al comma 4**~~, la regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a ~~**trenta**~~ **sessanta** giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di ~~**trenta**~~ **sessanta** giorni di cui al primo periodo, ~~**l'ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata**~~ **il provvedimento di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4, sulla base e a seguito di relazione da parte della Provincia sulle cause della mancata ottemperanza, è adottato** dalla Regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo è fornito con	La modifica ricomprende nel potere sostitutivo della Regione anche il procedimento di cui al comma 4.

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;	
b) all'articolo 252, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-bis, gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati sono integrati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.»;		
c) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione METALLI, la decima e la sedicesima riga sono soppresse.	c) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione METALLI, la decima e la sedicesima **e la ventitreesima** riga sono soppresse.	Analogamente al Ferro e Manganese già espunti nel DL, come tra l'altro previsto nella revisione della tabella 2, per il parametro Solfati (inquinanti inorganici) si tratta di un parametro indicatore dello stato di qualità della falda e non di un elemento per il quale si rende necessario indicare valori limite ai fini dell'individuazione della concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, trattandosi di un composto privo di effetto tossico e cancerogeno che pertanto non determinano effetti negativi né sull'ambiente né sulla salute umana.
	d) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione Alifatici Clorurati Cancerogeni, la riga quarantesima (40) è soppressa;	
	e) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione Alifatici Clorurati Cancerogeni dopo la riga	

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	quarantesima (40) aggiungere la riga con il titolo "Trialometani - Totale (cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, e bromodiclorometano)" e il valore 30."	
	f) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione Alifatici Clorurati Cancerogeni, la riga quarantaquattresima (44) e la riga quarantacinquesima (45) sono soppresse;	Tale modifica è contenuta nella "Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque" e deve essere recepita dall'Italia entro il 21 dicembre 2027. Pertanto, al fine di prevenire l'incongruenza che a breve si presenterà tra la normativa in materia di bonifiche e quella relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sarebbe auspicabile l'inserimento del presente emendamento. Tale disallineamento determina infatti situazioni paradossali in cui un sito risulta formalmente contaminato ai sensi della disciplina sulle bonifiche, mentre la risorsa idrica sotterranea può comunque essere destinata al consumo umano,
	g) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione Alifatici Clorurati Cancerogeni dopo la riga quarantacinquesima (45) aggiungere la riga con il titolo "Sommatoria tricloroetilene+tetracloroetilene" e il valore 10."	

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
		nel rispetto del valore limite pari a 10 µg/L previsto dalla normativa di settore (Allegato 1, Parte B del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18) per la "Sommatoria tricloroetilene+tetracloroetilene". Per la sommatoria di PCE e TCE, analogamente a quanto sopra, deve essere considerata l'esclusione del parametro Triclorometano, inserendo in sostituzione la "Trialometani - Totale" come prevista dal D.lgs. 18/2023 e il valore 30 µg/L previsto dalla normativa di settore. Tale modifica è in parte contenute nella proposta di revisione dell'Allegato V, titolo V parte IV del Tua consultabile al link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/consultazione-con-le-parti-interessate-per-la-modifica-degli-allegati-alle-norme-in-materia-di-bonifica-dei-siti-inquinati-ai-sensi-dellart-264-comma-2-bis-d-lgs-3-aprile-2006-n-152/, avente ad oggetto "Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Anche la Relazione allegata al presente decreto legge evidenzia che "In generale, le disposizioni dell'articolo 5 in commento presentano carattere di straordinaria necessità e urgenza in quanto finalizzate a rafforzare l'effettività delle procedure

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
		di bonifica dei siti contaminati e ad accelerare gli interventi di risanamento ambientale in situazioni che incidono direttamente sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. (...)"
	h) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, dopo la tabella inserire la seguente frase "() In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le ulteriori sostanze da ricercare qualora il modello concettuale del sito indicasse tale necessità, non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine."**	La proposta emendativa è già in qualche modo contenuta nella proposta di modifica agli allegati al d.lgs. 152/2006 oggetto di consultazione. La presenza di alcuni parametri, ancorché non contemplati nella tabella 2 può essere dirimente per la definizione del modello concettuale definitivo, e la necessità della loro ricerca è rilevata nel modello preliminare in relazione a specifiche fonti di contaminazione e attività inquinanti presenti/svolte nel sito.
	i) all'art. 242, comma 3 dopo le parole «Il piano è approvato con o senza prescrizioni entro i successivi trenta giorni.» aggiungere le parole "Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione senza che l'autorità competente abbia adottato un provvedimento di diniego motivato o richiesto integrazioni documentali, il piano si intende approvato e il soggetto responsabile o interessato può dare	Le proposte emendative rispondono all'esigenza indifferibile di superare una delle principali criticità operative che caratterizzano i procedimenti di bonifica dei siti contaminati disciplinati dal titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006: il prolungamento ingiustificato dei tempi istruttori per l'approvazione delle fasi di caratterizzazione (indagini e adr). In base alla normativa vigente, le fasi del Piano di Caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio Sito-

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	avvio alle relative attività di indagine e campionamento."	Specifica (AdR) restano di fatto subordinate a termini di conclusione del procedimento che vengono molto frequentemente disattesi, trasformando l'istruttoria pubblica in un fattore di paralisi procedurale. Il ritardo nell'approvazione del Piano di Caratterizzazione, in particolare, impedisce anche il solo avvio delle indagini ambientali, posticipando l'intero ciclo di risanamento o riqualificazione dei siti. L'introduzione dell'istituto del silenzio-assenso (ai sensi e per gli effetti della disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990) risponde alle seguenti finalità: - Responsabilizzazione dell'Amministrazione e certezza dei tempi: la previsione di un termine perentorio costringe le autorità competenti e quelle coinvolte ad attivare tempestivamente le valutazioni tecniche o a formalizzare richieste integrative entri limiti temporali certi, evitando stalli istruttori indefiniti. - Accelerazione della tutela ambientale: consentire l'avvio tempestivo delle indagini di caratterizzazione permette di perimetrare e conoscere lo stato di contaminazione in tempi rapidi, presupposto indispensabile per mettere in atto le necessarie misure di messa in sicurezza o
	l) all'art. 242, comma 4 dopo le parole «Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'analisi di rischio, l'autorità competente approva il documento in conferenza di servizi.» aggiungere le parole "Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dei risultati dell'analisi di rischio senza che l'autorità competente si sia pronunciata ovvero abbia richiesto integrazioni, l'analisi di rischio si intende approvata conformemente ai criteri definiti dall'allegato 1 al titolo V, parte quarta del presente decreto.	

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
		bonifica a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. - Attrattività degli investimenti e riuso dei suoli: la certezza dei tempi procedimentali è un fattore determinante per la sostenibilità economica degli interventi di rigenerazione urbana, di riconversione industriale e per gli interventi legati alla transizione energetica su aree contaminate. Restano inalterati i poteri dell'autorità competente di richiedere integrazioni o emanare provvedimenti di diniego entro i termini stabiliti, nonché i successivi controlli da parte degli organi di controllo in fase di esecuzione delle indagini, da effettuarsi nei tempi previsti dal cronoprogramma del piano di indagini.
	m) all'art 239 al comma 2 lettera a) è aggiunto il seguente **"l'autorità competente può autorizzare l'esecuzione della caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare, anche prima della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ferma restando la necessità di un adeguato piano di**	Non è raro il caso nel quale i "siti contaminati" si riferiscono per intero o parzialmente a siti nei quali si può configurare l'abbandono dei rifiuti. Non sempre questi rifiuti rappresentano una fonte di contaminazione attiva o reattiva con l'ambiente e le matrici ambientali circostanti (rifiuti urbani, rifiuti solidi non lisciviabili). Peraltro, qualora la tipologia di rifiuti rappresentasse un rischio incombente per l'ambiente ciò risulterebbe ancora più grave. In ogni caso la loro rimozione (sia per quanto attiene alla fase di progettazione

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	campionamento ed analisi delle matrici ambientali in corso d'opera e di collaudo post intervento da prevedere nella progettualità relativa agli interventi di rimozione, bonifica o messa in sicurezza".	che di esecuzione) può rappresentare un onere significativo che può richiedere un periodo temporale non trascurabile. Per questo si ritiene utile che, ove possibile, la fase di caratterizzazione delle matrici ambientali possa essere avviata anche a prescindere dall'attività di rimozione dei rifiuti. Viene fatta salva il rigore dell'accertamento sulle matrici ambientali tramite un campionamento di verifica durante e successivamente l'intervento di rimozione o messa in sicurezza dei rifiuti.
	n) all'articolo art. 247 comma 1 le parole "per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree" sono sostituite dalle seguenti "per l'esecuzione degli interventi di *caratterizzazione ambientale*, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree".	Puntualizzazione procedurale
	2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento *o della condizione di rischio per la salute umana e per l'ambiente* con oneri a carico del medesimo, e sentito il	

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
	comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.	
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo le parole: «Agli interventi» sono inserite le seguenti: «di bonifica finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero del Fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché agli interventi».	2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo le parole: «Agli interventi» sono inserite le seguenti: «di bonifica finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero del Fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **ovvero sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, ovvero sui Fondi della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027,** nonché agli interventi».	Si rileva l'opportunità di estendere le misure di semplificazione anche gli interventi già finanziati dal Fondo nazionale "Siti orfani", come definiti dal DM 29 dicembre 2020 n. 269 del Ministero dell'Ambiente, nonché auspicabile sarebbe l'estensione delle suddette misure di semplificazione anche agli interventi finanziati con i fondi della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, segnatamente FESR, JTF.
3. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate, fino all'importo complessivo di euro 200 milioni, per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi» da parte del Commissario unico di cui all'articolo		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.		
4. Per le finalità di cui al comma 3, il fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.		
5. Le risorse di cui al comma 3 confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al medesimo comma 3. Le relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recano evidenza dell'impiego delle risorse confluite nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario unico ai sensi del presente articolo.		
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:		
a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030;		
b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6 milioni di euro per l'anno 2026, 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.		
7. Alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111. Per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del		

Testo del DDL	*Testo proposto per conversione in Legge*	*Commento tecnico*
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.		